

STATUTO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
“DAMANHUR MODENA”

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE

Art. 1

E' costituita, con riferimento all'art. 18 della Costituzione della Repubblica Italiana ed in base agli artt. 36 e segg. del Codice civile, *alle norme in materia di enti associativi ai sensi del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n° 460 e alla Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale di cui alla Legge n°383/2000 del 7 dicembre 2000*, una associazione di Promozione sociale, operante nell'ambito della ricerca etica e spirituale, con carattere sociale, civile e culturale che assume la denominazione, “DAMANHUR MODENA”.

L'associazione ha la sede legale nel Comune di Modena, attualmente e fino a nuova delibera in Via Pica 18/A.

La sua durata è illimitata, tuttavia potrà essere sciolta anticipatamente previa delibera dell'Assemblea con le maggioranze previste nel presente statuto.

Ogni eventuale futuro cambio di sede, se all'interno del Comune di Modena, non necessita di modifiche del presente statuto.

L'associazione non ha fini di lucro. Viene fatto divieto di ripartire i proventi tra gli associati in forme dirette o indirette, gli eventuali utili debbono essere reinvestiti interamente ai fini istituzionali di cui al successivo art. 2.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 2

L'associazione ha lo scopo di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

Essa opera senza scopo di lucro e con finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale.

Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali, può affiliarsi ad altri organismi che, animati dagli stessi ideali, si adoperano per il loro perseguimento e può operare anche come struttura di servizio per Associazioni e Centri che perseguono finalità che coincidono, anche soltanto parzialmente, con gli scopi dell'Associazione.

L'Associazione si ispira al valore dell'associazionismo liberamente costituito e alle sue molteplici attività come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, promuovendone lo sviluppo nelle sue competenze territoriali.

L'associazione nasce dall'unione spontanea di persone che, senza perseguire fini di lucro e condividendo interessi spirituali e di ricerca, intendono volontariamente e sperimentalmente seguire un sistema di vita

armonico e naturale, basato sulla fratellanza, l'amicizia, il buon senso ed il pensare bene degli altri, attraverso la fiducia, il rispetto, la chiarezza e la solidarietà reciproci, volto alla formazione di individui autonomi, i cui rapporti reciproci siano regolati dalla conoscenza e dalla coscienza, in piena armonia con l'ambiente.

La concretezza è motore alle attività dell'associazione, in osservanza del principio che afferma: "E' vero ciò che funziona".

L'Associazione "DAMANHUR MODENA" si propone quindi di promuovere lo studio e la ricerca in ogni manifestazione, di sviluppare l'arte e la cultura, favorendo lo svolgimento della vita associativa in un ambiente di sereno incontro, per reciproci scambi di idee, di conoscenze e di esperienze. L'Associazione si propone inoltre di gestire iniziative tese alla conoscenza, informazione e promozione delle tecniche legate alla multidisciplinarietà, nella visione unitaria della complessità olistica dell'uomo, nonché quanto necessario per migliorare la qualità della vita. A tal fine si propone inoltre di promuovere la conoscenza e la pratica di tutte quelle attività che sono idonee a mantenere e sviluppare un armonico sviluppo fisico, mentale e spirituale. Nell'ambito della ricerca e della sperimentazione, ci si potrà avvalere di strumenti tecnologici innovativi, studio di discipline bionaturali come la "prano-pratica" e di laboratori che perseguono il riequilibrio delle energie, con la finalità di mantenere, predisporre e raggiungere uno stato di benessere fisico, mentale e spirituale.

Questi mezzi possono rappresentare la realizzazione pratica degli studi e delle ricerche nel campo delle energie vitali umane di base, infatti l'Associazione "DAMANHUR MODENA" intende applicare praticamente i risultati ottenuti negli studi delle scienze della psiche, delle discipline bio-naturali, dell'ecologia, dell'alimentazione naturale.

L'Associazione, promuovendo iniziative di carattere culturale, pone al centro della sua attività lo studio, la ricerca, il dibattito, la formazione e l'aggiornamento culturale nel settore sociale e nel tempo di non lavoro, anche attraverso specifiche iniziative editoriali.

A titolo esemplificativo e non tassativo, l'Associazione "DAMANHUR MODENA", per conseguire i propri scopi istituzionali, potrà svolgere le seguenti attività: corsi, conferenze, laboratori, tavole rotonde, convegni, dibattiti, mostre, diffusione di manufatti realizzati dai soci o prodotti dalle cooperative e associazioni o da altre imprese.

L'Associazione si propone anche di ricercare, divulgare e promuovere interventi di protezione della natura e di salvaguardia dell'ambiente, anche attraverso l'istituzione di servizi organizzati di tutela di zone verdi e la produzione e l'utilizzo di forze ed energie alternative.

Nell'ambito dell'associazione trovano spazio le iniziative che intendono promuovere l'organizzazione di attività culturali, ricreative, artistiche, educative e di promozione turistico-sociale che si ritengono utili per intrattenere i giovani, gli anziani ed interi nuclei familiari.

L'Associazione si propone di costituire uno o più G.A.S. (Gruppo d'Acquisto Solidale) nell'intento di acquistare prodotti forniti da produttori che rispettano l'ambiente, che forniscono prodotti biologici, naturali, genuini e sani, permettendo ai propri soci di praticare un "consumo critico".

Le vendite ai soci nell'ambito dei progetti GAS non sono a fini di lucro e rientrano nell'attività istituzionale dell'associazione, non producendo alcun margine economico o utile.

L'associazione potrà creare una biblioteca, che potrà essere utilizzata dai soci, secondo le regole dettate dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione è un organismo sociale e di cultura del tempo libero rientrante nelle fasce di agevolazioni fiscali e tributarie previste a favore delle associazioni culturali dalle normative di legge.

L'Associazione, previa delibera degli organi sociali, potrà istituire proprie sedi in Italia o all'Estero.

TITOLO III

SOCI

Art.3

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità sociali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali.

Il numero dei soci è illimitato. La qualità di socio si intende tacitamente rinnovata di anno in anno fino alla data del 31 gennaio, termine entro il quale il socio dovrà compilare per iscritto una nuova domanda d'iscrizione all'Associazione. In caso di mancata compilazione della domanda e/o di mancato versamento della quota associativa entro tale termine, la qualità di socio verrà automaticamente a decadere.

Art.4

I soci possono essere sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. Possono altresì essere soci persone giuridiche pubbliche, esclusivamente in considerazione di particolari situazioni oggettivamente funzionali allo scopo istituzionale, in numero minoritario all'interno del corpo assembleare e senza detenere posizioni di direzione nell'ambito dell'Associazione. I soci sono classificati in tre distinte categorie:

Soci onorari: sono coloro ai quali il Consiglio Direttivo conferisce tale titolo per aver dato un contributo straordinario allo sviluppo e alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. Può essere loro offerta la tessera associativa a titolo gratuito;

Soci ordinari: sono coloro che esprimono il desiderio di diventare soci dell'Associazione;

Soci sostenitori: sono coloro che in una o più soluzioni effettuano dei versamenti ovvero delle donazioni ovvero delle prestazioni gratuite in favore dell'Associazione.

A prescindere dalla categoria di appartenenza, tutti i Soci hanno uguali diritti all'interno dell'Associazione: partecipare all'Assemblea con diritto di voto, accedere alle cariche associative, partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Alle assemblee sia ordinarie che straordinarie sono chiamati a partecipare tutti i soci iscritti nel libro soci.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione è necessaria una specifica domanda al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda stessa, entro 30 giorni provvede a dare comunicazione agli interessati e a disporre l'inserimento nel libro dei soci. Viene quindi rilasciata la tessera sociale contro il pagamento della quota associativa di base. Il nuovo socio può iniziare ad

intraprendere l'attività associativa dal giorno in cui viene approvata la sua richiesta dal Consiglio Direttivo. La quota viene stabilita annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

L'accoglimento della domanda di iscrizione all'Associazione è valutata con criteri di assoluta discrezionalità da parte del Consiglio Direttivo che non è in alcun modo tenuto a fornire alcun tipo di spiegazione o comunque di informazione nel caso di non accoglimento della domanda.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro Soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate. La cura del Libro Soci è affidata al Segretario.

Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.5

Il Socio ha diritto ad avvalersi dell'organizzazione sociale.

Il Socio acquista i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi previsti dallo statuto e dalle delibere sociali.

Potrà svolgere attività lavorativa nell'ambito dell'Associazione, ma non dovrà svolgere un'attività contrastante con gli scopi sociali.

La qualità di Socio è intrasmissibile.

La qualità di Socio si perde per:

- a) recesso: il recesso è consentito al socio che perda i requisiti prescritti per l'ammissione ed in ogni altro caso riconosciuto giustificato dal Consiglio Direttivo ed acquista efficacia solo dopo l'annotazione sul libro dei soci;
- b) morte, scioglimento o altra causa di estinzione dei soci che non siano persone fisiche;
- c) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- d) esclusione: l'esclusione del Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi e in particolare nei seguenti casi:
 - 1) per interdizione o inabilitazione del socio;
 - 2) quando il Socio assume fuori dall'Associazione iniziative contrastanti con le delibere degli organi sociali pregiudicando la possibilità di realizzare gli scopi dell'Associazione stessa;
 - 3) quando il dissenso del Socio degeneri in atteggiamenti di ostilità che si manifesti con la denigrazione dell'Associazione e con la diffamazione dei suoi organi.

Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere le quote versate, nè hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

Risorse economiche - Fondo Comune

Art. 6

L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da: quote e contributi degli associati;

eredità, donazioni e legati;

contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;

contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;

entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;

erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, sottoscrizioni anche a premi;

altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ESERCIZIO SOCIALE E UTILI

Art. 7

L'esercizio sociale decorre dall'1 gennaio al 31 dicembre. Alla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio, che dovranno essere approvati dall'assemblea dei soci.

Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita della associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati dalla associazione per i fini perseguiti.

TITOLO V

ORGANI

Art.8

Sono organi dell'Associazione:

1 - L'Assemblea dei Soci

2 - Il Consiglio Direttivo

3 - Il Presidente

4 – Il Collegio dei Revisori (ove previsto)

All'interno del Consiglio direttivo possono essere conferite le cariche di Segretario e Tesoriere, oltre a quella di Vice Presidente.

ASSEMBLEE

ART.9

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci di cui all'Art. 4 e le sue delibere sono vincolanti per tutti, ancorchè non intervenuti o dissenzienti.

Hanno diritto al voto tutti i soci che, al momento della convocazione, risultano iscritti nel libro dei Soci da almeno tre mesi e che hanno interamente versato la quota associativa di competenza.

Il Socio che per qualsiasi motivo non può intervenire personalmente all'Assemblea può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Ogni socio può rappresentare non più di un associato, per mezzo di delega scritta.

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo anche fuori dalla Sede Sociale.

L'avviso di convocazione verrà inviato per posta, e-mail o pubblicazione sul sito internet dell'Associazione o affisso presso la sede sociale , almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea.

I soci sono tenuti a comunicare all'Associazione le loro variazioni di domicilio mediante lettera con convalida di ricezione o mediante posta elettronica certificata.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e, in via straordinaria per le delibere di sua competenza quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità ovvero su richiesta motivata al Consiglio stesso da almeno un terzo dei soci.

Sia in sessione ordinaria che straordinaria, l'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se presente la maggioranza dei Soci aventi diritto al voto; trascorso un giorno dalla prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, si costituisce in seconda convocazione ed è regolarmente valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'allontanamento dei soci, dopo l'accertamento del numero delle presenze, non influisce sulla validità dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole di almeno la metà dei soci presenti.

Le delibere di Assemblea straordinaria sono valide solo se ottengono il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci presenti.

L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e su proposta di questi, procede alla nomina di un segretario, qualora non sia stato nominato il Segretario generale dell'Associazione, ovvero quando sia assente.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Nelle riunioni di assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli argomenti attinenti alla gestione dell'Associazione e su tutti gli argomenti vengano posti alla sua attenzione, purchè non sia di competenza dell'assemblea straordinaria .

Spetta inoltre all'Assemblea ordinaria:

- a) l'approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio preventivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo e il Presidente;

- c) deliberare su indirizzi e direttive generali dell'Associazione;
- d) deliberare sulle questioni sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- e) approvare le relazioni sulle attività svolte;
- f) eleggere il Collegio dei Revisori se previsto.
- g) approvare eventuali Regolamenti;
- h) deliberare in merito ad eventuale esclusione di soci;

Spetta invece all'assemblea straordinaria:

- i) deliberare sulle modifiche dello Statuto;
- j) deliberare in merito all'eventuale scioglimento dell'Associazione;

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

Il Consiglio Direttivo e il Presidente sono entrambi eletti dall'assemblea dei soci. Il Consiglio Direttivo gestisce ed amministra l'Associazione ed è composto da tre a tredici membri, compreso il Presidente.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere scegliendoli tra i suoi membri. Il Consiglio Direttivo durerà in carica tre esercizi e può essere rieletto.

Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

Le adunanze del Consiglio Direttivo sono ordinarie e straordinarie. Le prime avranno luogo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'esame dell'esercizio chiuso precedentemente e nel mese di ottobre, per l'esame del bilancio preventivo. Le seconde avranno luogo ogni qualvolta lo richieda il bisogno, sia per invito del presidente, sia per domanda sottoscritta da due consiglieri.

Le adunanze sono valide con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le votazioni si fanno per appello nominale, e, trattandosi di pratiche relative a persone, a voti segreti.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell'associazione, senza limitazioni. Spettano pertanto tra l'altro, a titolo esemplificativo:

- a) curare le esecuzioni delle delibere assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- c) redigere i regolamenti;
- d) stipulare contratti e atti relativi all'attività sociale;
- e) deliberare le proposte circa il recesso e l'esclusione dei soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni lavoro e progetti;
- g) compiere tutti gli atti per la corretta gestione sociale;

Esso procede pure alla compilazione dei bilanci e alla formulazione del regolamento.

PRESIDENTE

Art.11

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo.

In caso di sua assenza o impedimento i suoi poteri e le sue facoltà sono esercitate dal Vice Presidente ed in assenza di questi dal Consigliere più anziano.

Egli ha la facoltà di rilasciare ai Consiglieri o a terzi procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone potere ed eventuali compensi.

TITOLO VI

SCIoglimento

Art. 12

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili ed estingua le obbligazioni in essere.

L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentito l'organismo di controllo preposto di cui al Decreto del Presidente del Consiglio del 26/09/2000 e al DPCM n. 329 del 21/03/2001, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo dell'Associazione.

Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguano finalità analoghe, oppure a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 13

Nei casi previsti dalla legge, il controllo legale dei conti è esercitato da un Collegio dei revisori dei conti composto di tre membri effettivi e due supplenti, aventi i requisiti di legge, nominati con decisione dei soci, che provvedono anche alla designazione del presidente del Collegio ed alla determinazione dell'eventuale compenso spettante ai revisori effettivi per l'intero periodo della durata del loro ufficio. I revisori restano in carica per quattro esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio dell'incarico e sono rieleggibili. In caso di nomina del Collegio dei Revisori dei Conti si applicheranno le disposizioni in tema di società a responsabilità limitata ovvero di società per azioni. Salvi i casi di nomina obbligatoria del Collegio dei Revisori dei Conti, i soci possono in ogni momento nominare un revisore unico scelto a norma di legge. Il revisore ha la medesima durata in carica nonché le stesse funzioni, competenze e poteri del collegio dei Revisori dei Conti.

PUBBLICITA' E TRASPARENZA

ART. 14

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza, degli atti relativi all'attività dell'associazione, la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario con gli effettivi atti e fatti dell'associazione e dei documenti contabili che ne esprimono l'effettività, con particolare riferimento ai bilanci e ai rendiconti annuali.

Tali documenti, conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei soci per poterne agevolare la consultazione. Chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle spese.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 15

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente dell'Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Modena.

NORMA FINALE

ART.16

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Letto e approvato dall'Assemblea dei Soci a Modena in data.....